

Deliberazione n. 46/2026/VSG



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero*	Referendario (relatore)
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

*riunito mediante collegamento da remoto

Adunanza del 16 aprile 2026

**Controllo ai sensi dell'art. 1, c. 173, della L. n. 266/2005 sugli atti di spesa
relativi ad incarichi di consulenza conferiti dal
Comune di Rimini**

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato e integrato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, e dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, c. 173, della L. 22 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 3, c. 54, 55, 56 e 57, della L. 24 dicembre 2007, n. 244,

Visto l'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella

L. 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 57, c. 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella L. 19 dicembre 2019, n. 157;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 159/2025/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per il 2026 che include, tra l'altro, l'attività di *"Controllo ex art. 1, c. 173, della L. n. 266/2005 sugli atti di spesa relativi a incarichi di consulenza pervenuti nel 2025 e nel 2026"*;

Vista la propria deliberazione n. 135/2024/INPR avente ad oggetto *"Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 173 della L. n. 266/2002"*;

Vista la richiesta istruttoria della Sezione (prot. n. 6832 del 11 dicembre 2025) inoltrata al comune di Rimini e vista la relativa nota di risposta inviata dall'Ente sempre tramite la stessa piattaforma, acquisita dalla Sezione con prot. n. 6878 del 17 dicembre 2025;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna la Camera di consiglio;

Udito il relatore, dott. Massimo Galiero;

RITENUTO IN FATTO

1. Con propria deliberazione di adozione del programma di controllo dell'anno 2026 n. 159/2025/INPR - adottata nell'adunanza del 18 dicembre 2025 - la Sezione ha previsto, tra l'altro, lo svolgimento del *"Controllo ai sensi dell'art. 1, c. 173, della L. n. 266/2005 sugli atti di spesa relativi a incarichi di consulenza conferiti dalle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna e pervenuti alla Sezione nel 2025 e nel 2026"*.

2. La presente delibera verte sull'incarico affidato dal Comune di Rimini con determina dirigenziale n. 614 del 12 marzo 2025 avente ad oggetto *"Affidamento di un servizio tecnico avente ad oggetto la redazione della relazione geologica e l'esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche"*, affidato ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 al dott. *Omissis*, per un importo di € 15.311,00, oneri previdenziali e I.V.A. inclusi.

3. La Sezione ha condotto l'esame mediante istruttoria, avviata con nota del 11 dicembre 2025 (prot. n. 6832), volta a ricevere documenti a supporto della determina di affidamento dell'incarico e anche di chiarimenti. Nello specifico, in sede istruttoria sono stati richiesti con riferimento all'affidamento relativo alla determinazione n.614 del 12 marzo 2025:

1. copia del contratto di affidamento;
2. copia dei provvedimenti (deliberazioni/determinazioni) adottati relativamente alla programmazione annuale degli incarichi di consulenza e collaborazione;
3. copia della documentazione attestante la verifica, da parte dell'Ente, dell'impossibilità di avvalersi del personale dipendente;
4. relazione sui criteri utilizzati per determinare la congruità del prezzo stabilito per il servizio in oggetto, nonché dei criteri seguiti per valutare la comprovata professionalità e i titoli idonei del professionista;

Con nota acquisita dalla Sezione il 17 dicembre 2025 (prot. n. 6878) tramite l'applicativo Con.Te, il Comune ha trasmesso la propria risposta a firma del Sindaco e dal Presidente del Collegio dei revisori, corredata da copia dei seguenti documenti:

- 1) "foglio patti e condizioni" firmato dalle parti che unitamente all'offerta del fornitore costituisce il contratto. All. B);
- 2) deliberazione n. 94 del 19 dicembre 2024; Bilancio di previsione 2025-2027 (ex D. Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni). Approvazione. (*quantificazione del limite massimo di spesa incarichi di collaborazione per l'anno 2025*). All. C);
- 3) il documento unico di programmazione DUP 2025-2027 nota di aggiornamento. (*Cap. 22 Programma incarichi e collaborazioni*). All. D);
- 4) attestazione in merito all'impossibilità di avvalersi del personale dipendente; prodotta con dichiarazione al Sindaco e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti in data 17 dicembre 2025 prot. 446004/2025 a firma del RUP e del Capo Dipartimento Risorse. All. E);
- 5) relazione in merito alla determinazione della congruità del prezzo e alla professionalità dell'incaricato e dei titoli idonei del professionista, prodotta con dichiarazione al Sindaco e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti in data 17 dicembre 2025 prot. 446502/2025 a firma del RUP Ing. *Omissis*. All. F.

4. Dall'esame degli atti e della documentazione pervenuta risulta che, con determinazione dirigenziale n. 3696 del 11 dicembre 2023 era stato affidato, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, l'incarico di supporto al RUP per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi al paesaggista arch. *Omissis* relativamente agli interventi ricompresi nell' "Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile – ATUSS - Contributo Regionale Emilia-Romagna POR-FESR":

- Completamento del progetto lungomare di San Giuliano (obiettivo 5.1 azione 5.1.1) CUI: L00304260409202300014 CUP: C95I23000190006 CIG: A03393B144, per un importo di Euro 49.450,28 (CP ed IVA non dovute);
- Infrastrutture verdi nel Lungomare di San Giuliano (obiettivo specifico 2.7 - azione 2.7.1) CUI L00304260409202300013 CUP C92H23000670006 CIG: A033A63587 per un importo di Euro 40.131,34 (CP ed IVA non dovute);

Il Comune di Rimini, quindi, con determinazione n. 614 del 12 marzo 2025, ha affidato, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, al dott. *Omissis* (cod. forn. 84448) un servizio con oggetto l'esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche nonché la redazione della relazione geologica relativamente all'intervento: "Contributo Regione Emilia-Romagna POR-FESR – Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile – ATUSS. Parco del Mare: Infrastrutture verdi nel lungomare di San Giuliano CUP: C92H23000670006" - per un importo di Euro 12.067,31 a cui aggiungere Euro 482,69 per cassa previdenza al 4% e così per un imponibile di Euro 12.550,00 – oltre al 22% e così per complessivi 15.311,00.

Nelle premesse della determina si fa presente che si è preso atto di quanto dichiarato nella relazione del RUP, da cui si evince che: *"Relativamente all'intervento: Infrastrutture verdi nel lungomare di San Giuliano - occorre affidare ad un professionista esterno all'Amministrazione Comunale - inteso che il settore non dispone di risorse umane da poter dedicare allo scopo, stante la specializzazione del servizio richiesto, il carico derivante dai procedimenti in essere e la necessità di rispettare le tempistiche degli obiettivi fissati – l'effettuazione di indagini in sito (geognostiche e geofisiche) e la redazione della relazione geologica"*.

La determina rileva inoltre che tale affidamento si configura quale appalto di servizi di natura intellettuale, attinente all'ingegneria e all'architettura, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 e che trattandosi di servizio di natura prettamente intellettuale, non è richiesto all'operatore economico l'indicazione dei costi della manodopera, gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023) – nonché il CCNL applicabile al personale dipendente

impiegato nell'attività oggetto dell'appalto (art. 11 e 57 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023). Avendo quindi constatato che l'importo dell'affidamento risulta inferiore ad Euro 140.000,00, l'Amministrazione dichiara non sussistente l'obbligo dell'inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 e procede ad *affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici*, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 50, c. 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023.

Il termine dell'incarico è stato stabilito che si sviluppi in un arco temporale totale di 60 giorni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

5. Dall'esame del contratto stipulato tra il Comune di Rimini e il dott. *Omissis* si evidenzia che all'art. 4 le prestazioni professionali prevedono che l'incarico professionale, da svolgersi secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici articolo 66 del D.Lgs. n. 36/2023 e della linea guida del consiglio nazionale degli ingegneri CNI del 24 maggio 2021, riguarda lo svolgimento di tutte le competenze tecniche e professionali e degli obblighi riguardanti:

- indagini geognostiche in sito;
- indagini geofisiche in sito;
- relazione geologica.

6. Per quanto invece concerne la valutazione di comprovata professionalità, l'allegato F alla documentazione prodotta in risposta a all'istruttoria evidenzia che *"i logotipi presenti nell'area di intervento di natura propriamente prevalentemente sabbiosa, soprattutto in relazione ai rilevati previsti in progetto, richiedono un'analisi di dettaglio del potenziale di liquefazione. Sussistono in letteratura numerosi metodi di valutazione e individuazione del metodo in grado di simulare correttamente il comportamento del terreno sottoposto ad azione sismica richiede una elevata esperienza da parte del professionista sia nella modellazione numerica che necessariamente deve ricorrere a comportamenti fortemente non lineari delle terre, che nella definizione dei parametri geotecnici e del loro degrado con il protrarsi dell'azione sismica. Tra l'altro grande cura deve essere posta nella campagna di indagine geologica e nella traduzione dei risultati di laboratorio dato che devono essere previste prove con applicazione dinamica del carico. Purtroppo i range di variabilità di questi fattori sono molto ampi e possono condurre anche a risultati che portano a sottostimare grandemente il potenziale di liquefazione con pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura per questo motivo il RUP ha dichiarato di aver affidato il servizio a un professionista che avesse un'ampia esperienza in analisi di questa natura e soprattutto che avesse una conoscenza puntuale del comportamento dei loro dei litotipi caratteristici della zona oggetto di intervento. Il dottor Omissis*

presenta quindi le caratteristiche richieste di competenza tecnico professionale come è possibile desumere dal profilo curriculare analizzato per l'affidamento del servizio, in quanto:

- Ha eseguito numerosi studi geofisici di microzonazione sismica di terzo livello le analisi di risposta sismica locale per comuni costieri interessati dal fenomeno della liquefazione;*
- Ha conseguito il dottorato di ricerca in ingegneria civile ambientale edile e architettura presso il Politecnico delle Marche;*
- È autore di pubblicazioni scientifiche sulla liquefazione delle sabbie nei litotipi della costa romagnola”.*

7. Da ultimo, per quanto concerne i criteri utilizzati per determinare la congruità del prezzo stabilito per il servizio in oggetto, l'Ente ha precisato che "Gli importi delle prestazioni sono stati determinati con applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016 per le prestazioni ivi comprese, mentre per le prestazioni da questo non contemplate gli importi sono stati determinati sulla base dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna annualità 2020 vigente al momento dell'affidamento ai quali l'operatore economico ha applicato un ribasso del 52,34% alle spese relative alle prestazioni di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016 mentre applicato un ribasso del 10% alle prestazioni di cui all'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna annualità 2024; In questo modo si determina un ribasso complessivo per tutte le prestazioni oggetto di affidamento del 10% appunto nell'analisi di affidamenti di prestazioni analoghe affidate dal Comune di Rimini nel medesimo periodo non si sono riscontrati ribassi superiori.

8. Con successiva nota istruttoria del giorno 8 aprile 2026 (prot. n. 1630) la Sezione ha richiesto, in relazione all'affidamento oggetto di controllo, di trasmettere copia del parere del Collegio dei revisori.

Con nota acquisita con prot. n. 1700 del 13 aprile 2026, il Comune di Rimini forniva riscontro comunicando che *"il parere dell'organo di revisione non è stato acquisito, in quanto l'affidamento, per oggetto, causa e disciplina applicabile, è stato qualificato come appalto di servizi tecnici soggetto al D. Lgs. n. 36/2023 e non come incarico di studio, ricerca o consulenza ex art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004"*.

L'Ente, nel giustificare la correttezza della qualificazione dell'incarico, faceva riferimento alla circostanza che *"lo stesso D. Lgs. n. 36/2023 prevede in più articoli che la progettazione delle opere sia supportata da un'adeguata conoscenza delle rilevanze geologiche del sito in cui vengono ad eseguirsi le lavorazioni"*, riportando altresì alcune disposizioni normative dello stesso Codice dei contratti che, nell'ambito

della progettazione in materia di lavori pubblici, e in particolare della fase della progettazione di fattibilità tecnico-economica, fanno riferimento agli approfondimenti tecnici volti ad assicurare la compatibilità geologica dell'opera alle indagini e agli studi conoscitivi, anche in materia geologica.

9. Dalle risultanze istruttorie emerge, tuttavia, che il rapporto contrattuale concluso con il dott. *Omissis*, come di seguito meglio specificato, presenta le caratteristiche di un contratto d'opera (disciplinato dagli art. 2222 e ss. del c.c.) e, pertanto, in relazione allo stesso non trova applicazione la disciplina degli appalti pubblici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Normativa e indirizzi giurisprudenziali

In materia di incarichi conferiti ad esterni, spetta alle Sezioni regionali una duplice forma di controllo: oltre al controllo sulla gestione relativo ai singoli atti, anche il controllo sui regolamenti emanati dagli enti locali per il conferimento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

L'attività di verifica intestata alla Sezione regionale si inquadra espressamente nell'ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti, in particolare, dall'art. 7, c. 7, della L. 5 giugno 2003, n. 131, che conferisce alle Sezioni regionali la verifica, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali, secondo la rispettiva competenza, di principio o di programma nonché della sana gestione finanziaria degli enti locali e del funzionamento dei controlli interni. Gli esiti delle verifiche sono riferiti esclusivamente ai Consigli degli enti interessati.

Un primo tipo di controllo concerne, quindi, i regolamenti degli enti locali per il conferimento di incarichi a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui invio alla Sezione regionale è stabilito entro 30 giorni dalla loro adozione ai sensi dell'art. 3, c. 56 e 57, L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, c. 3, del D.L. n. 25 giugno 2008, n. 112.

Nelle more dell'espletamento di tale controllo, il regolamento spiega, comunque, i propri effetti. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, muovendo infatti dal presupposto che funzione tipica delle Sezioni regionali della Corte dei conti rispetto agli enti locali è l'esercizio di un controllo di natura «collaborativa», ha sottolineato che l'efficacia delle disposizioni regolamentari non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti; deve, quindi, escludersi l'effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, integrativo dell'efficacia dell'atto (che sarebbe comunque incompatibile con la

riforma del Titolo V della Costituzione). Nondimeno, la trasmissione dei regolamenti deve ritenersi strumentale al loro esame e a un controllo della Corte dei conti ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in una prospettiva non più statica ma dinamica, volta a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti locali; a parametro delle disposizioni regolamentari vanno assunti i limiti normativi di settore e, in particolare, l'art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e l'art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, positivizzando principi affermati da una giurisprudenza ormai univoca, costituiscono regole di organizzazione che trovano fondamento in principi costituzionali.

Il descritto obbligo di trasmissione, in forza del riferimento esplicito operato dall'art. 3, c. 56, della L. n. 244/2007 al regolamento di cui all'art. 89 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, è previsto unicamente a carico di questi ultimi, tuttavia, per consolidata giurisprudenza della Corte, ciò non preclude il controllo sui regolamenti adottati da enti e amministrazioni diverse da quelle degli enti locali (Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 122/2015/PARI; Sez. contr. Piemonte, del. n. 55/2021).

Un secondo tipo di controllo concerne, invece, gli atti puntuali di spesa relativi a studi e incarichi di consulenza, accomunati, ai fini dell'obbligatorio invio alla Corte, a quelli in materia di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (ai sensi dell'art. 1, c. 173, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, infatti, *"gli atti di spesa relativi ai c. 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione"*).

2. Natura dell'incarico conferito

Va ricordato che questa Sezione regionale di controllo è più volte intervenuta sulla materia degli incarichi esterni, dapprima, con deliberazione n. 241/2021/INPR del 16 novembre 2021, dettando *"Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, c. 173 della L. n. 266/2005"* e, successivamente, con deliberazione n. 135/2024/INPR del 11 dicembre 2024, di ulteriore specificazione delle *"Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, c. 173 della L. n. 266/2005"*, i cui contenuti integralmente si richiamano.

Con le citate delibere si è inteso fornire alle pubbliche amministrazioni una rilettura complessiva della disciplina in argomento, in un'ottica collaborativa e a fronte di una materia in continua evoluzione (l'art. 1, c. 173, è infatti norma vigente ma datata,

la cui lettura esige costante raffronto interpretativo con il panorama normativo e giurisprudenziale *medio tempore* intervenuto).

La Sezione, nel dettare linee guida, ha fornito chiarimenti agli enti, specie con riguardo alla distinzione tra incarichi esterni e appalti di servizi da un lato e incarichi esterni e rapporto di pubblico impiego dall'altro.

Preliminarmente va chiarito che la differenza tra un appalto pubblico di servizi e un incarico professionale, di cui all'art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001 risiede nella causa contrattuale, avendo riguardo al fatto che il primo rientra nello schema dell'appalto (definito all'art. 1655 del c.c.) mentre il conferimento di incarico professionale rientra nei contratti di prestazione d'opera intellettuale (disciplinato dall'art. 2222 e ss. del c.c.). In particolare, mentre l'incarico professionale è caratterizzato principalmente dalla prestazione di natura personale, l'appalto ha per oggetto una attività di tipo imprenditoriale, comprendente l'organizzazione dei mezzi e l'assunzione dei rischi di gestione da parte dell'appaltatore.

Pertanto, va fugato ogni dubbio circa la sussumibilità dell'atto esaminato sotto la disciplina dell'art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, ritenendosi l'atto sottoposto al controllo rientrante nella categoria del **"contratto di lavoro autonomo di natura occasionale"**, che si esaurisce nel compimento di un'opera o di un servizio destinato a non ripetersi nel tempo, e pertanto quale incarico esterno ai sensi della citata norma piuttosto che un contratto rientrante nell'alveo del codice dei contratti pubblici.

Infatti, qualora sia prevalente il "carattere personale o intellettuale della prestazione richiesta", anziché quello imprenditoriale, l'incarico al professionista esterno è riconducibile al contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.), e non al contratto di appalto di servizi (cfr. Sez. Campania, delib. n. 88/2018).

Il contratto d'opera disciplinato dall'art. 2222 c.c. è caratterizzato dalla prevalenza del lavoro personale rispetto alla componente organizzativa in forma di impresa di mezzi, capitale e gestione del rischio, che contraddistingue invece il contratto d'appalto.

La Sezione non ignora certo che la nozione di impresa è applicabile sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche e che, per tale ragione, sono considerati imprenditori ai fini della disciplina del codice dei Contratti anche i professionisti intellettuali.

Tuttavia, l'incarico conferito al geologo *Omissis* si caratterizza per la presenza delle caratteristiche soggettive (prevalenza del lavoro proprio intellettuale) e oggettive tipiche delle collaborazioni esterne.

L'oggetto dell'incarico risulta riconducibile al contratto d'opera intellettuale e, infatti,

sono ricomprese tra le attività richieste all'incaricato il reperimento di materiale bibliografico, l'emissione di valutazioni e l'elaborazione di analisi dei dati acquisiti, che confluiscono in una relazione finale, tutte attività tipicamente riconducibili agli incarichi professionali secondo il quadro di riferimento definito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella delibera n. 6/2005.

Il Comune di Rimini, in corso di istruttoria, ha richiamato talune disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, *"il quale prevede in più articoli che la progettazione delle opere sia supportata da un'adeguata conoscenza delle rilevanze geologiche del sito in cui vengono ad eseguirsi le lavorazioni"*, e in particolare:

- l'art. 41 *"Livelli e contenuti della progettazione"*, il quale prevede che *"la progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa e volta ad assicurare: [...] i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera"*;

- l'art. 6, c. 3, dell'Allegato i7, il quale stabilisce che *"durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, strutture, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unita ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente"*;

- l'art. 8, c. 3 dell'Allegato i7, ai sensi del quale *"salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell'ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, e riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione: a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici"*.

Tuttavia, la Sezione rileva che il richiamo alle citate disposizioni risulta nel caso in esame del tutto inconferente. Infatti, l'Ente aveva già affidato, con determinazione dirigenziale n. 3696 del 11/12/2023, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, l'incarico di supporto al RUP per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi ad altro professionista.

L'incarico conferito al dott. *Omissis*, dunque, ha ad oggetto attività ultronee, seppur *lato sensu* collegate alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, connotandosi quindi come un'attività consulenziale in favore del RUP e del professionista incaricato della redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, con la conseguenza che l'applicazione delle norme in materia

di appalti di servizi finirebbero per eludere la più severa disciplina prevista per il conferimento degli incarichi professionali dall'art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001. Ai fini che qui rilevano, va richiamato in questa particolare sede il quadro di riferimento, per gli incarichi professionali, definito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella citata delibera n. 6/2005 che ha distinto: a) gli incarichi di studio, da individuarsi con riferimento ai parametri indicati dall'art. 5, d.P.R. n. 338/1994, si caratterizzano per la consegna, da parte dell'incaricato, dei "risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito nella lettera di incarico (...) I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa"; b) le consulenze vere e proprie, sono da intendersi come richieste di pareri ad esperti e con esse l'amministrazione intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione dei propri organi; c) gli incarichi di ricerca, i quali si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione affidante l'incarico e sono la raccolta organica di materiale che consente agli organi dell'amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essa deve concretizzarsi in un esito ben definito, ossia, in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato. In definitiva, è orientamento prevalente che il contenuto delle tre descritte categorie coincida e concretizzi un contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229-2238 del cod. civ.), riconducibile alla *locatio operis*, in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Cosicché appare chiaro che la nozione appena descritta resta concettualmente distinta dalla nozione di appalto di servizi; gli incarichi di consulenza, studio o ricerca forniscono all'Ente un cosiddetto contributo conoscitivo qualificato che orienta con autorevolezza l'azione, senza tuttavia vincolarla in quanto l'amministrazione pubblica può sempre discostarsi dalle indicazioni ricevute. La prestazione oggetto di un contratto di appalto, invece, coincide con un servizio che l'amministrazione recepisce senza discostarsene.

Ai fini della migliore distinzione tra "appalti e concessioni di servizi" e "incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca", si fa esplicito riferimento al principio teleologico in base al quale nella prima categoria (ossia "appalti e concessioni di servizi") rientrano quelle procedure che racchiudono *in nuce* la propria finalità, la quale trova compimento (e termine) nell'assegnazione dell'appalto e/o della concessione, mentre per quanto attiene la seconda categoria ("incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca"), questa richiede un ulteriore passaggio, consistente nell'adozione di un ulteriore atto da parte dell'ente

conferente. In effetti, la ratio di tali incarichi è quella di fornire all'Amministrazione un apporto conoscitivo qualificato, al fine orientare (ma non vincolare) l'azione amministrativa. L'esame da parte della Sezione dei provvedimenti inviati dagli enti conferenti non può che avvenire sulla base di un criterio non formalistico (ossia basato sulla mera definizione del provvedimento o *nomen iuris* fornito dall'ente conferente) bensì sostanzialistico, ossia sulla base dell'effettivo inquadramento e contenuto dell'atto e successiva, concreta sussunzione nella categoria degli "incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca" (cfr. Corte dei conti sez. controllo Puglia, deliberazione n. 54/2023).

3. Presupposti per l'affidamento dell'incarico

Accertata la corretta riconduzione da parte dell'Ente del contratto in esame sotto la disciplina di cui all'art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, occorre verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti.

L'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, c. 6 e 6-bis, stabilisce che: "6. *Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto

dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”.

Le disposizioni richiamate sono affiancate dal precedente comma 5-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, che pone il divieto alle p.a. di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

L'art. 7, c. 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che: *“È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato”.*

3.1 Assenza del requisito dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno

Quello dell'autosufficienza organizzativa è principio immanente all'ordinamento e comporta che il ricorso a professionalità esterne per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, tanto nel caso di conferimenti di incarichi quanto nel caso di ricorso all'appalto di servizi, debba essere considerata un'*extrema ratio*, cui ricorrere

solo in casi eccezionali.

Nella richiamata delibera n. 135/2024, questa Sezione ricordava che *“per principio generale dell'ordinamento, le Pubbliche Amministrazioni devono far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono: prima del conferimento dell'incarico, la cui prestazione deve avere un oggetto definito, circoscritto e determinato, l'amministrazione deve avere accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità, deliberazione n. 13/2013 "l'amministrazione deve previamente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le proprie risorse umane, impossibilità connotata da un carattere qualitativo e non quantitativo, nel senso che le professionalità che occorrono non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili all'interno dell'amministrazione")*. Non integra i presupposti dell'articolo 7, comma 6, la circostanza che le risorse presenti siano già impegnate a tempo pieno: *l'incarico, infatti, deve rispondere ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne, non già ad esigenze ordinarie e permanenti, seppur urgenti per mancata, erronea o tardiva valutazione o programmazione dei fabbisogni di personale; inoltre, il conferimento deve essere adeguatamente motivato, nel senso che l'ente è tenuto a dimostrare, con congrua ed esaustiva motivazione, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Molise, deliberazione n. 67/2024)“*.

La verifica, dunque, non può essere svolta in via presuntiva, ma deve essere effettuata in concreto e sulla base di riscontri oggettivi. Essa non può sostanziarsi semplicemente nell'invio di una nota ai dipendenti ed ai relativi dirigenti del Comune con la quale si chiede al personale di esprimere *“la propria eventuale disponibilità”* e alla constatazione del mancato riscontro, né tanto meno, così come è avvenuto nel caso di specie, può concretarsi nell'affermazione apodittica del RUP, priva di riscontri oggettivi, secondo la quale *“il settore non dispone di risorse umane da poter dedicare allo scopo”*, né in un'attestazione postuma del Capo Dipartimento Risorse, secondo la quale *“pur essendo presenti nell'organico comunale, presso uffici diversi da quelli del Settore Infrastrutture e Qualità ambientale, affidato alla responsabilità del RUP, alcuni dipendenti in possesso della laurea in geologia, nessuno di essi era in possesso delle competenze, dell'esperienza e delle capacità professionali necessarie per svolgere adeguatamente le attività”*, rilasciata solo in sede di accertamento istruttorio (cfr. Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. nn. 62/2025 e 8/2026).

Peraltro, come dichiarato dallo stesso Capo Dipartimento delle Risorse, sono presenti nella pianta organica dell'Ente alcuni dipendenti in possesso della laurea in geologia, le cui esperienze, competenza e capacità professionali avrebbero dovuto essere oggetto di specifico accertamento anteriormente all'affidamento dell'incarico esterno.

Il comportamento dell'Amministrazione lascia, inoltre, emergere dubbi in merito alle capacità di programmazione, se si considera la stessa relazione del RUP, nel giustificare il ricorso a professionalità esterne e affermare l'indisponibilità di risorse umane interne da dedicare allo scopo, fa riferimento anche al "*carico derivante dai procedimenti in essere e la necessità di rispettare le tempistiche degli obiettivi fissati*".

Dall'assenza del requisito legittimante il conferimento dell'incarico della previa e puntuale verifica della possibilità di utilizzare personale interno, derivano forti dubbi in merito alla sana gestione delle risorse pubbliche.

3.2 Assenza dei presupposti per il ricorso ad incarichi esterni in relazione agli atti di programmazione e del parere del Collegio dei Revisori

I revisori dei conti sono chiamati a esprimere pareri in relazione all'assunzione di consulenze da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 1, c. 42, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, secondo la quale "*L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studi o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi ... in ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato dalla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti*".

La riferita disposizione regola un adempimento complesso concernente un singolo atto di spesa, con verifica ben distinta rispetto al generale controllo di gestione sull'ente territoriale della Corte dei conti. I pareri dei revisori dei conti sono obbligatori, anche se non vincolanti; in questo quadro, giova evidenziare che l'ente territoriale, nel recepire il parere dell'organo di controllo, non è tenuto a fornire alcun particolare e ulteriore riferimento motivazionale. Per converso, qualora

l'Amministrazione non ritenga di aderire alle conclusioni dell'organo di controllo, l'Ente sarà tenuto a motivare in maniera puntuale ed esaustiva in ordine al differente per corso procedimentale che intenda intraprendere.

Il parere del Collegio dei revisori dei conti è obbligatorio, anche se non vincolante, qualora l'ente territoriale ipotizzi il conferimento di incarichi esterni. La valutazione dell'organo di controllo è in particolare necessaria per esporre la coerenza, la giustificazione e la razionalità dell'incarico. Sul piano giurisprudenziale ormai attestato, giova rammentare che la delibera n. 13/2024 di questa Sezione di controllo evidenzia la necessità che il Collegio dei revisori dei conti esprima formalmente il suo parere in ordine al conferimento di incarichi esterni, laddove l'Ente territoriale abbia una popolazione superiore a 5.000 abitanti. Le successive delibere n. 135/2024 e 62/2025 della medesima Sezione di controllo hanno poi svolto precisazioni, indirizzate agli Enti territoriali, in ordine alla qualificazione e ai presupposti per l'esternalizzazione di attività di rilievo per l'Amministrazione, fornendo gli appropriati canoni ermeneutici e indicando la specifica normativa applicabile per l'affidamento degli incarichi di collaborazione ovvero degli appalti di servizi.

In relazione all'acquisizione del parere dei revisori, il primo e fondamentale compito dell'Organo di controllo è operare la corretta qualificazione della prestazione richiesta all'esterno. È, dunque, specifico incombenza del Collegio dei revisori dei conti categorizzare la sostanza dell'attività esternalizzata, tenendo a mente che l'incarico di consulenza si ricollega, come nel caso in esame, a un contributo conoscitivo qualificato che orienta la P.A. senza vincolarla, presupponendo un'analisi professionale concernente valutazioni o giudizi su tematiche specifiche.

Allo stesso modo, il ricorso all'affidamento dell'incarico esterno, quale che ne sia il contenuto, è consentito solo quando le attività da affidare corrispondono a compiti istituzionali dell'ente previsti da una norma di legge o dagli atti di programmazione approvati dal Consiglio comunale di cui all'art. 42, c. 2, lett. b) del d.lgs. 267/2000 e corrispondono ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

Inoltre, la deduzione formulata dall'Ente in corso di istruttoria secondo la quale la fattispecie in scrutinio non rientrerebbe tra quelli soggetti a programmazione, in quanto tale atto programmatico, attiene agli incarichi conferiti ex artt. articolo 7, comma 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. 165/2001, mentre l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come quello *de quo*, sono da esso espressamente esclusi dall'art 68, c. 2 del "Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi" diverso da quelli di consulenza, ricerca e studio, è destituita di ogni fondamento.

Difatti, ricondotta correttamente la fattispecie nell'alveo dei contratti d'opera, viene

in rilievo l'art. 3, c. 55, L. 244/2007, il quale prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Neppure il Regolamento Comunale per l'assegnazione degli incarichi individuali di lavoro autonomo potrebbe prevedere, a pena di illegittimità, alcuna esclusione dall'onere di programmazione.

Da quanto considerato emergono potenziali profili di responsabilità erariale, per la cui valutazione la presente delibera è trasmessa ai sensi dell'art. 52, c. 4, D. Lgs. 174/2016 alla Procura regionale della Corte dei conti, nonché di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 165/2001, che vengono sottoposti all'attenzione dei competenti organi amministrativi.

3.3 Assenza di previa procedura comparativa per la scelta del collaboratore

Un ulteriore requisito di legittimità è la procedura comparativa per la scelta del collaboratore.

A tal proposito, si evidenzia che non è considerato legittimo nemmeno procedere all'affidamento diretto in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti. La giurisprudenza contabile ha ritenuto che, in via eccezionale, si possa procedere ad affidamento diretto unicamente in caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. In merito alla predeterminazione dei criteri oggettivi ai fini dell'avvio della procedura comparativa, la giurisprudenza contabile ha affermato che: *"(...) risulta principio generale quello per cui in presenza di procedure selettive condotte dalla PA, al fine preminente di evitare abusi o violazioni della par condicio e del principio di imparzialità, tutte le condizioni o criteri di scelta siano predeterminati dalla amministrazione ed in particolare siano resi noti i suddetti criteri al momento della pubblicazione degli avvisi, bandi o atti equipollenti costituenti lex specialis della procedura comparativa"* (cfr. tra le altre Corte dei conti Sezione Piemonte, delib. n. 22/2015/SRCPIE/REG).

Per finalità di maggiore trasparenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere con un avviso pubblico obbligandosi a valutare, semmai, anche solo esclusivamente i curricula pervenuti.

3.4 Obblighi di trasparenza

L'utilizzo dell'appalto di servizi per il conferimento dell'incarico in esame ha come ulteriore conseguenza l'inadempimento degli obblighi di trasparenza derivanti dall'applicazione dell'art. 7, c. 6 del TUIP.

Difatti, l'Amministrazione ha adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante pubblicazione del provvedimento sul sito *web* dell'Amministrazione.

In particolare, il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma individuale secondo le regole dettate dal citato art. 7, c. 6, del TUIP determina che i relativi obblighi pubblicitari dovranno essere assolti ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza dovranno essere pubblicati, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, *"a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato"* .

Ulteriormente, il secondo comma della disposizione di cui si tratta afferma che *"la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi"*.

Questi stringenti obblighi pubblicitari sono assistiti dalla espressa previsione della responsabilità del dirigente che paghi il corrispettivo in assenza della pubblicazione di quanto previsto alla soprariferita disposizione, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e che comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, salvo il risarcimento del danno del destinatario se ricorrono le condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 104/2010.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna,

RILEVA

La natura di contratto d'opera intellettuale dell'incarico di cui alla determina n. 614 del 12 marzo 2025.

ACCERTA

l'assenza dei presupposti legittimanti il conferimento di incarichi di collaborazione esterna e precisamente: assenza dell'accertamento del requisito dell'impossibilità di utilizzare personale interno; assenza di procedura comparativa; omessa richiesta del parere dei revisori dei conti; inadempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 15 del D. Lgs. 33/2013.

INVITA

Il Comune di Rimini a uniformarsi, in ipotesi di eventuali futuri incarichi, alle linee guida emanate con la delibera n. 135/2024/INPR ed ai principi ulteriormente specificati, *in parte qua*, nella presente pronuncia che definiscono i parametri alla presenza dei quali l'atto di incarico può essere conferito all'esterno ai sensi della normativa vigente e degli indirizzi giurisprudenziali richiamati;

DISPONE

- che la presente delibera sia trasmessa, mediante l'applicativo Con.Te, a cura della segreteria, al Consiglio Comunale e al Sindaco del Comune di Rimini, anche per le valutazioni in merito alla sussistenza di profili di responsabilità dirigenziale ex art. 21, D. Lgs. n. 165/2001;
- che la presente delibera sia trasmessa, unitamente agli atti istruttori, alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni in merito alla sussistenza di profili di responsabilità erariale in relazione alle criticità evidenziate;
- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente interessato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'art. 27, c. 1 del D. Lgs. n. 97 del 2016, e che l'originale della stessa resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo;

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2026.

Il Relatore
Massimo Galiero
(*firmato digitalmente*)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(*firmato digitalmente*)

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità della consulente.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2026.

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 24 aprile 2026

Per il Funzionario preposto
Nicoletta Natalucci

(*firmato digitalmente*)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità della consulente.

per il Funzionario preposto
Nicoletta Natalucci

(*firmato digitalmente*)